

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

U. P. DEL 15/6/2022 Sent. n. sez. 11/3/2022 R.G. N. 8726/2022 Motivazione semplificata

Stefano Palla - Presidente -

Rosa Pezzullo Luca Pistorelli Michele Cuoco

Anna Mauro - Consigliere rel. -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Procuratore generale presso la Corte d'appello di L'Aquila
avverso la sentenza del 25/1/2022 del Tribunale di Teramo pronunziata nei
confronti di (omissis)

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Mauro; vista la requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, Nicola Lettieri, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del ricorso

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

- 1. Il Tribunale di Teramo, con sentenza del 25 gennaio 2022 ha assolto (omissis) e dal reato di cui agli artt. 110 e 491, in relazione agli artt. 476 e 482 cod. pen. per non aver commesso il fatto. L'imputata era stata mandata a giudizio in quanto, secondo la prospettazione accusatoria, in concorso con l'autore materiale del falso (non identificato), faceva redigere il testamento olografo datato 19 maggio 2016 apparentemente a firma del nonno (omissis)
- 2. Ricorre per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di L'Aquila, denunciando l'omessa declaratoria della falsità del documento indicato nell'imputazione, in violazione dell'art. 537, comma 4, cod. proc. pen., essendo stata accertata a seguito di perizia grafica, come indicato nella sentenza impugnata, la falsità del testamento.
- 3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Ed invero, a norma dell'art. 537, comma 4 cod. proc. pen., la falsità di un atto o documento, accertata, nel corso del giudizio, va dichiarata nel dispositivo della sentenza. Essa non è condizionata dall'accertamento della responsabilità dell'imputato, ma è fondata soltanto sul fatto dell'accertata non rispondenza al vero dell'atto o del documento (Cass. Sez. Un. 27/10/1999, Fraccari).

Pertanto, nella specie, il Tribunale di Teramo avrebbe dovuto dichiarare siffatta falsità.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla mancata declaratoria di falsità del testamento olografo apparentemente redatto da (omissis) falsità che dichiara.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2022

Il Consigliere estensore

Anna Mauro

Il Presidente

Stefano Palla

CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA

3 0.8ET 2022

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO